



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Art. 1 – Istituzione e funzioni

1. La Consulta degli Specializzandi (da ora in avanti “Consulta”) costituisce il massimo organo di rappresentanza degli specializzandi a livello di Ateneo.

2. La Consulta promuove e coordina la partecipazione degli specializzandi all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli Organi di governo dell'Università nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli specializzandi.

3. Le proposte e le mozioni avanzate dalla Consulta sono sottoposte agli Organi di governo dell'Ateneo per le valutazioni di rispettiva competenza.

4. In particolare, la Consulta esprime pareri non vincolanti in merito a:

- modifiche del Regolamento d'Ateneo in materia di scuole di specializzazione;
- organizzazione e gestione delle scuole di specializzazione da parte dell'Ateneo;
- disciplina delle attività didattiche e scientifiche rivolte agli specializzandi;
- funzionamento delle singole scuole di specializzazione.

5. La Consulta promuove l'aggregazione degli specializzandi anche attraverso l'organizzazione di iniziative culturali e sociali rivolte in primo luogo agli specializzandi dell'Università degli Studi di Milano.

6. La Consulta interagisce con le altre consulte d'Ateneo: la Consulta dei Dottorandi, la Consulta degli Assegnisti e la Consulta dei Ricercatori a Tempo determinato. Qualora presenti, la Consulta interagisce con analoghi organi di rappresentanza degli specializzandi degli altri Atenei milanesi e lombardi.

7. La Consulta, limitatamente a quanto di sua pertinenza, propone al Rettore e agli organi d'Ateneo che ne siano competenti i nominativi di specializzandi dell'Università degli Studi di Milano da designare in seno agli organi collegiali esterni all'Ateneo nei quali è prevista la partecipazione di rappresentanti della categoria.

Art. 2 – Composizione e funzionamento

1. La Consulta è composta da un rappresentante degli specializzandi per ciascuna scuola di specializzazione erogata dall'Ateneo o di cui l'Ateneo è sede amministrativa.

2. I rappresentanti degli specializzandi che compongono la Consulta sono designati all'interno della propria Scuola attraverso elezioni appositamente indette nel numero di uno per ciascuna Scuola. La votazione deve essere indetta dal Direttore della Scuola attraverso i mezzi informatici preposti dall'Ateneo. Per tale votazione compongono l'elettorato passivo tutti gli specializzandi della scuola. Il quorum di partecipazione è fissato nella misura del 30% degli aventi diritto. Viene eletto il candidato che ottiene più voti. Il secondo membro più votato è designato come membro supplente. Nel caso di parità viene eletto lo specializzando di anno inferiore e, in caso di ulteriore parità, quello con età alla laurea inferiore.

3. I membri della Consulta sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute della Consulta stessa e della Giunta. Qualora un membro sia impossibilitato a partecipare a una seduta può delegare in sua vece, per non più di una seduta consecutiva, e comunque per non più di due sedute nell'anno solare, uno degli specializzandi rappresentanti del suo stesso corso. Nel caso di sostituzione in Giunta è possibile nominare quale delegato un rappresentante della stessa area.



4. I membri della Consulta hanno l'obbligo di riferire regolarmente alla Consulta sulle attività degli organi in cui sono stati eletti e agli specializzandi della propria scuola sulle attività della Consulta medesima.

5. Nell'adempimento delle loro funzioni, i componenti della Consulta hanno il diritto di ottenere dai responsabili delle strutture competenti dell'Università ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e di prendere visione della documentazione relativa, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di protezione dei dati personali.

Art. 3 – Suddivisione delle Scuole per aree

1. In funzione delle diverse aree di interesse e di appartenenza, le scuole di specializzazione sono suddivise secondo il seguente schema:

- Area studi umanistici;
- Area giurisprudenza;
- Area veterinaria;
- Area sanitaria (accesso riservato a non medici);
- Area odontoiatria;
- Area medica – clinica;
- Area medica – chirurgia;
- Area medica – servizi.

2. La suddivisione delle Scuole per aree di interesse e di appartenenza è rappresentata nella composizione della Giunta, di cui all'art. 7.

Art. 4 – Il Presidente

1. L'elezione del Presidente avviene nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda votazione a maggioranza dei votanti e nelle successive votazioni mediante ballottaggio tra i due membri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

2. Nelle votazioni successive alla seconda risulta eletto il candidato che ottiene un maggior numero di voti.

3. L'elezione del Presidente avviene previa presentazione di candidature nominali all'inizio dei lavori della seduta immediatamente successiva alla decadenza del mandato. La seduta per l'elezione del nuovo Presidente è convocata dal Vicepresidente, se non candidato o dal membro con più anni di servizio e non candidato. In ogni caso la seduta per l'elezione del nuovo Presidente deve essere tenuta entro 45 giorni dal giorno della decadenza.

4. Il Presidente dura in carica due anni e non può essere rieletto.

5. Il Presidente:

- a. rappresenta la Consulta e, in collaborazione con la Giunta, ne coordina le attività;
- b. convoca la Consulta e la presiede, ne assicura il buon andamento dei lavori osservando e facendo osservare il Regolamento;
- c. sottoscrive i verbali delle sedute.



Art. 5 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto, a maggioranza dei presenti, tra tre membri della Consulta indicati dal Presidente; se il Presidente sarà di Area medica, il Vicepresidente sarà scelto dall'area non medica e viceversa.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, mancato rispetto dei termini perentori per gli atti di sua competenza o altra inadempienza.
3. Il mandato del Vicepresidente coincide con quello del Presidente.
4. In caso di decadenza anticipata del Vicepresidente per dimissioni o per altra causa, il Presidente procede a una nuova elezione nella prima seduta disponibile.

Art. 6 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta, preferibilmente di un'Area differente da quella del Presidente e del Vicepresidente.
2. Ha la funzione di redigere il verbale, assistere il Presidente durante le sedute, curare le comunicazioni con i componenti della Consulta.
3. Il mandato del Segretario coincide con quello del Presidente.
4. In caso di decadenza anticipata del Segretario per dimissioni o per altra causa, il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta disponibile.

Art. 7 – La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dai membri eletti da ogni area, per un totale di 16 membri.
2. I rappresentanti delle scuole afferenti ad ogni Area (secondo l'art. 3) eleggono i delegati che formeranno la giunta, in numero stabilito dal Regolamento per assicurare rappresentanza e per tener conto del numero di iscritti: un rappresentante per ciascuna area non medica, due rappresentanti per l'area veterinaria, due rappresentanti per le aree mediche dei servizi e chirurgiche, tre rappresentanti per l'area medica clinica, per un totale di 13 rappresentanti totali.
3. Laddove il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario siano contemporaneamente rappresentanti della propria Area, il numero di componenti della Giunta può scendere fino a 13 membri.
4. La Giunta coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
5. La Giunta esercita funzioni istruttorie e preparatorie delle deliberazioni della Consulta e assume gli eventuali compiti che le sono demandati o delegati, o che siano urgenti e necessari all'espletamento degli obblighi della Consulta.
6. I rappresentanti di Giunta per ciascuna area sono responsabili per le attività delle Scuole che rappresentano e nei loro compiti coordinano e convocano riunioni specifiche con le Scuole di afferenza della loro area.
7. I membri della Giunta possono ricevere deleghe specifiche da parte del Presidente o della Consulta stessa.
8. I membri della Giunta durano in carica un anno e possono essere rieletti due volte.



9. In caso di decadenza anticipata di uno o più membri elettivi della Giunta, il Presidente procede all'indizione di una votazione suppletiva per la sostituzione dei membri decaduti, da svolgersi nella prima seduta utile della Consulta.

Art. 8 – Convocazioni

1. La Consulta si riunisce in forma plenaria preferibilmente due volte l'anno (eventualmente una volta in forma telematica) ma in ogni caso non meno di una volta per anno solare.

2. La Giunta si riunisce addizionalmente almeno altre due volte oltre alla convocazione plenaria, per un totale di una volta ogni tre mesi.

3. Il calendario delle sedute ordinarie è predisposto dalla Giunta all'inizio di ogni anno solare.

4. La convocazione tanto ordinaria quanto straordinaria sia della Consulta che della Giunta è trasmessa dal Presidente normalmente a mezzo posta elettronica a tutti i rispettivi componenti ed eventualmente per conoscenza a tutti gli specializzandi dell'Ateneo.

5. La convocazione ordinaria deve essere trasmessa almeno quindici giorni liberi prima della riunione, con l'indicazione di luogo, data e ora d'inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.

6. La documentazione eventualmente necessaria deve essere allegata insieme all'ordine del giorno.

7. I componenti della Consulta possono proporre emendamenti alle proposte presentate unitamente all'ordine del giorno indirizzandole alla Giunta.

8. La Consulta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o se almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta al Presidente. In tal caso, trattandosi di questioni urgenti, la seduta deve tenersi entro quindici giorni liberi dalla data in cui la richiesta è presentata al Presidente.

Per facilitare la presenza di tutti i componenti, ove vengano espresse difficoltà personali o logistiche a raggiungere il luogo di convocazione della seduta, o qualora ricorrano particolari condizioni di emergenza, urgenza, celerità procedurale e/o funzionalità dei servizi, il Presidente può disporre che la seduta ordinaria o straordinaria si svolga in modalità telematica, fatta salva la procedura formale di convocazione via posta elettronica. Per modalità telematica (o "seduta telematica") si intende l'adunanza alla quale tutti i componenti partecipano in contemporanea tramite strumenti audio-video.

9. Se il Presidente non ottempera agli obblighi di convocazione, spetta al Vicepresidente convocare la Consulta. In caso di inadempienza del Presidente e del Vicepresidente, la convocazione è trasmessa da un membro della Consulta.

Art. 9 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente sentito il parere della Giunta e tenuto conto delle eventuali richieste pervenute ai componenti.

2. Nell'ordine del giorno devono comunque essere inserite le questioni la cui trattazione sia stata richiesta da almeno un quarto dei componenti della Consulta o da due membri della Giunta. Tale richiesta deve essere trasmessa al Presidente non oltre i tre giorni successivi alla trasmissione della convocazione. Il Presidente deve darne al più presto notizia agli aventi diritto con una nota integrativa della convocazione.

3. Ogni membro della Consulta ha diritto di intervenire durante la riunione della Consulta sui punti all'ordine del giorno, previa prenotazione dell'intervento.



Art. 10 – Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute della Consulta (in plenaria) è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente almeno il 30% degli aventi diritto e la maggioranza dei componenti della Giunta.

2. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta la presenza del numero legale, che rimane presunto per tutta la durata della seduta.

3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 12 comma 3, un decimo dei componenti chieda procedersi a votazione ovvero negli altri casi in cui sia necessario procedere a votazione, il Presidente verifica l'attuale presenza del numero legale ai fini della votazione.

4. Qualora sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva (che deve tenersi entro quindici giorni), con i punti dell'ordine del giorno sui quali non sia stato possibile deliberare; la convocazione è quindi inviata nei modi consueti, come disposto dall'articolo 6. La seconda seduta è validamente costituita se la convocazione è regolare ed è presente almeno un quinto degli aventi diritto.

Art. 11 – Partecipazione alle sedute e interventi di esterni

1. Le sedute della Consulta sono di norma riservate ai membri della stessa.

2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, può invitare alle sedute della Consulta il Rettore e/o i suoi Delegati, il Direttore Generale e altri professori o dirigenti dell'Amministrazione, nonché esperti esterni e/o specializzandi, affinché intervengano su questioni di interesse generale o su questioni che rientrino nella responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista dall'ordine del giorno.

3. Possono assistere alla seduta gli specializzandi regolarmente iscritti a una delle scuole di specializzazione dell'Ateneo, i quali, inoltre, previa autorizzazione da parte del Presidente, possono svolgere interventi limitatamente ai punti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 12 – Discussione, votazioni e deliberazioni

1. La discussione è aperta dal Presidente, che illustra l'argomento o la proposta di delibera ovvero invita un componente relatore a farlo in sua vece.

2. Esaurita la discussione, il Presidente invita a formulare emendamenti ulteriori rispetto a quelli eventualmente già pervenuti prima della seduta.

3. Le delibere sono adottate all'unanimità dei presenti. Tuttavia, si procede a votazione in caso di voti dissenzienti, nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme dell'Ateneo e nel caso in cui ne faccia richiesta un decimo degli aventi diritto. Se non previsto altrimenti, la votazione si ha per approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei presenti.

In caso di adunanza telematica, come previsto dal comma 8 dell'art. 8, secondo capoverso, la votazione può aver luogo in modo palese per alzata di mano o nominativamente via chat. In quest'ultimo caso, si assume come favorevole il voto di coloro che non manifestino parere contrario o astensione per iscritto tramite chat. Delle modalità di manifestazione del voto è data comunicazione dal Presidente all'inizio della seduta o prima della votazione.



4. Su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto la votazione può avvenire a scrutinio segreto, tramite schede cartacee.

5. I membri della Consulta sono tenuti ad osservare un generale dovere di riservatezza e si astengono dall'effettuare riprese audio-visive di qualsiasi tipo durante le sedute, salvo diversa deliberazione unanime della Consulta.

Art. 13 – Verbale

1. Il verbale è redatto dal Segretario.

2. Il verbale delle adunanze deve riportare: il giorno e l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori; i nominativi di chi presiede e di chi esercita le funzioni di segretario; i nominativi dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati; l'ordine del giorno; una nota sommaria degli interventi; il testo delle delibere adottate e l'esito delle votazioni.

3. Ogni componente della Consulta ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.

4. In caso di votazione devono essere indicati i nominativi dei componenti astenuti e quelli contrari.

5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di norma è approvato con voto telematico da parte di tutti i membri della Consulta entro quindici giorni liberi dalla sua trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica dell'ateneo, trasmissione che avviene nel più breve tempo possibile. La mancata opposizione entro il suddetto termine comporta tacita accettazione del verbale, salvo che si dimostri di non aver potuto prendere visione del verbale o proporre opposizione per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso vi sia opposizione, il verbale deve essere approvato nella prima seduta utile.

Art. 14 – Atti

1. Tutti gli atti e i provvedimenti approvati dalla Consulta degli specializzandi sono redatti e sono redatti e trasmessi alla Direzione Affari Istituzionali a cura del Segretario, ai fini della registrazione nell'archivio documentale dell'Ateneo.

2. I verbali e gli altri documenti utili sono pubblici e pubblicati nella sezione del portale web d'Ateneo dedicato alla Consulta degli Specializzandi da parte dell'Amministrazione centrale nel portale web d'Ateneo da parte dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.

Art. 15 – Decadenze dalle cariche

1. Ogni membro appartenente a Scuole di Specializzazione dalla durata complessiva di 4 o 5 anni rimane in carica 2 anni e può essere rieletto una volta; ogni membro appartenente a Scuole di Specializzazione della durata di 3 anni rimane in carica un anno e può essere rieletto fino a due volte; ogni membro appartenente a Scuole di Specializzazione della durata di 2 anni rimane in carica un anno e può essere rieletto una volta.

2. Decade dal ruolo di componente della Consulta degli specializzandi chi:

a. perde, per qualunque ragione, lo status di specializzando dell'Ateneo;

b. risulta assente a due riunioni consecutive, in assenza di preventiva giustificazione e senza nominare un sostituto, alle riunioni della Consulta. Ogni membro della Consulta può giustificare la sua assenza per un massimo di due volte l'anno.



- c. si dimette tramite comunicazione scritta al Presidente. In ogni caso il componente dimissionario non perde il suo ruolo di rappresentante degli specializzandi nella Scuola cui è iscritto;
 - d. viola la disposizione di cui all'art. 12 comma 5.
3. Entro quindici giorni i rappresentanti degli specializzandi dei singoli corsi devono designare il nuovo rappresentante all'interno della Consulta.
 4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i membri della Giunta possono dimettersi da tale ufficio senza perdere il loro ruolo di componenti della Consulta.

Art. 16 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Senato accademico.
2. Le modificazioni al presente Regolamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti alla seduta nella quale sono poste all'ordine del giorno e sono approvate dal Senato accademico.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto d'Ateneo e alla normativa dei Regolamenti generali d'Ateneo.